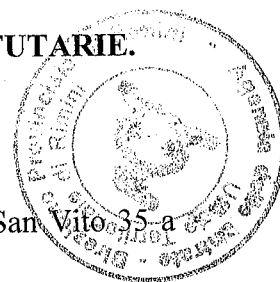


**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
ANPANA RIMINI ODV PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.**



L'anno 2026, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 20,00, si è riunita in Via San Vito 35 a Bellaria, l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere delle modifiche statutarie.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la signora Clara Corbelli ed il signor Marcello Benghi quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie (7 iscritti tutti presenti) dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Prende la parola Clara Corbelli che, come previsto dall'ordine del giorno, informa i soci sulla necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderla totalmente indipendente dall'Associazione Nazionale. Il nome dell'associazione resterà ANPANA RIMINI ODV (senza punteggiatura) e sarà eliminata la parte "sezione territoriale di Rimini".

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni legate alla situazione di Anpana ODV.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale che si allega al presente verbale come "Allegato A".

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso l'Agenzia delle Entrate e nel RUNTS chiedendo l'esenzione di bollo ed imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co 3 e co 5 del D.Lgs n. 117/2017.

Alle ore 22,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta dopo la stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

23 GEN. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TGS

N. 101 II ESENTE

Il Segretario

Atto registrato il

al n.

Serie Presidente

previo versamento di Euro

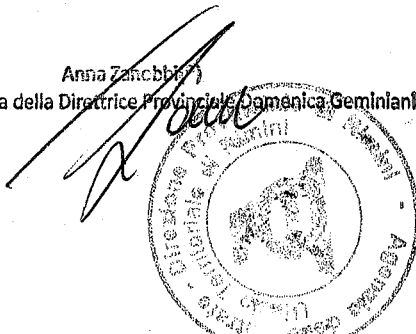
ESENTE

Marcello Benghi

Clara Corbelli

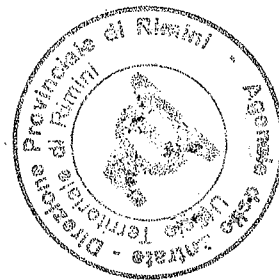
Anna Zancchi

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Domenica Geminiani



STATUTO ANPANA RIMINI ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgd. 105/2018



ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede legale nel Comune di Rimini e con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "ANPANA RIMINI ODV".

ANPANA RIMINI ODV ha propria autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale e può, mediante delibera del Consiglio Direttivo, affiliarsi anche a più enti o organismi che abbiano scopi e finalità affini.

ART. 2

SEDE LEGALE

ANPANA RIMINI ODV ha sede legale nel Comune di RIMINI (RN) Via Monte l'Abbate, 9, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri.

ART. 3

ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

ANPANA RIMINI ODV non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

FINALITA'

ANPANA RIMINI ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

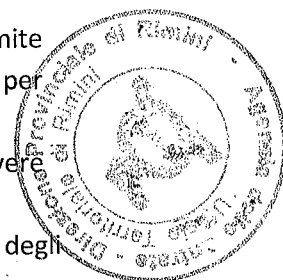
In particolare ANPANA RIMINI ODV esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si occuperà di:

1. protezione degli ecosistemi e di tutti gli animali, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a prescindere dalla loro relazione con l'uomo, da qualsiasi forma di violenza, maltrattamento,

abbandono e sfruttamento, attraverso la tutela del loro benessere, dei loro diritti, della loro natura biologica, della loro dignità;

2. promozione e diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica; tramite la sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche preposte, collaborando con esse per garantire la effettiva e corretta applicazione della normativa di settore;
3. assicurare agli animali la più adatta collocazione in relazione alla specie, promuovere e gestire le adozioni degli animali;
4. contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente;
5. sensibilizzare la cittadinanza alla cura e tutela dell'ambiente e degli animali con particolare attenzione alla disciplina dei nuovi reati ambientali;
6. favorire il monitoraggio della giurisprudenza e della normativa italiana e internazionale in materia di tutela dell'ambiente e degli animali, utile ai fini scientifici, divulgativi e di aggiornamento dei soci;
7. promuovere le attività ricreative, culturali e motorie all'aperto valorizzando il rapporto tra uomo e ambiente;
8. promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
9. favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.



ART. 5 MODALITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 6 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ANPANA RIMINI ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., e di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo;
 - c) gestire rifugi per animali, anche selvatici e colonie feline, nonché tutte le fasi necessarie, comprese l'adozione, per garantirne la più adatta collocazione in relazione alla specie;
 - d) custodire animali in difficoltà anche temporaneamente e al di fuori dei rifugi;
 - e) svolgere attività finalizzate al soccorso degli animali e delle persone e alla salvaguardia dell'ambiente;
 - f) predisporre e divulgare materiale informativo/didattico avvalendosi dei principali Social Network;
 - g) promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi di cura e tutela dell'ambiente e degli animali con particolare attenzione alla disciplina dei nuovi reati ambientali;

ce m

h) realizzare un osservatorio, ovvero un costante monitoraggio ed una raccolta, sulla giurisprudenza italiana ed internazionale in materia di tutela dell'ambiente e degli animali utile a fini scientifici, divulgativi e di aggiornamento per tutti gli operatori Anpana, i soci e le istituzioni pubbliche interessate;

i) gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturali e zone di importanza artistica e storico-culturale, parchi urbani e suburbani, comprese le relative strutture;

l) organizzare eventi, manifestazioni, incontri, convegni e progetti rivolti alle scuole e la cittadinanza, finalizzati alla diffusione della cultura animalista, ambientalista, dei principi della zooantropologia e di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e con gli animali;

m) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli opportuni strumenti giuridici e processuali che si ritengono più idonei quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffide, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, ricorsi e costituzioni di parte civile in procedimenti penali, l'instaurazione e la costituzione e l'intervento di nei giudizi civili, amministrativi e contabili, nonché l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione e la formulazione di atti di diffida;

n) collaborare con soggetti pubblici e privati, anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti le finalità statutarie;

o) collaborare con Enti, Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio di persone ed animali in ambito di protezione civile;

p) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 6

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ANPANA RIMINI ODV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'ANPANA RIMINI ODV assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



ee m



ART. 7

LAVORO RETRIBUITO

ANPANA RIMINI ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 9

I SOCI

1. I soci godono tutti degli stessi diritti e doveri; hanno il diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi, di partecipare alla vita associativa, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dei regolamenti di modifiche allo statuto.
3. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni nonché di osservarne le deliberazioni di svolgere la propria attività in modo gratuito e senza fini di lucro, di versare la quota sociale secondo le quote e i tempi stabiliti.
4. ANPANA RIMINI ODV custodisce nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali il registro di Sezione dei Soci regolarmente iscritti ed il registro degli assicurati.
5. L'anno sociale di ANPANA RIMINI ODV coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, salvo i casi di non ammissione del soci.

ART. 10

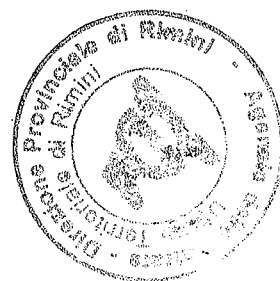
MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

La domanda di ammissione deve essere presentata a mezzo di apposito modulo sottoscritto da parte dell'interessato ad un membro del Consiglio direttivo: l'ammissione a socio si perfeziona dopo che lo stesso avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea e l'eventuale quota assicurativa.

La validità di iscrizione alla Associazione, se ammessa, decorre a far data dal giorno del versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 11
CATEGORIE DI SOCI



1. I Soci ANPANA si distinguono in:
 - a) *ordinari*: iscritti senza funzioni operative;
 - b) *operatori*: iscritti con funzioni operative che svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo statuto.
2. Tutti i Soci Operatori debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. In caso di omesso pagamento della sola quota assicurativa entro i termini previsti, il Socio Operatore cessa qualsiasi attività, decade da eventuali incarichi operativi e transita nel ruolo dei Soci Ordinari.
4. La quota assicurativa non è rimborsabile in caso di dimissioni o esclusione da Socio
5. I Soci minorenni sono rappresentati nel voto dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

ART. 12
SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal presente Statuto o in seguito di fatti che ne precludano il mantenimento dello Status di Socio Anpana, il Socio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gravità:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) esclusione.
2. L'irrogazione delle sanzioni deve essere preceduta da contestazione scritta, nella quale viene concesso al Socio il termine di 15 giorni per produrre eventuali scritti difensivi.

Art. 13
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per recesso,
 - c) per esclusione;
 - d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa,
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione: chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo di ANPANA RIMINI ODV
3. I Soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali ad ANPANA RIMINI ODV, ai suoi iscritti ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
4. L'esclusione del Socio è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo; il socio escluso, avverso tale decisione, entro 60 giorni di tempo, può presentare

ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

5. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica sociale ricoperta.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, quest'ultimo o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate.

ART.14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi di ANPANA RIMINI ODV sono:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. L'Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei presupposti di legge;

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.15

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci di ANPANA RIMINI ODV è l'organo che ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci iscritti e si svolge di norma almeno 1 volta l'anno.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo di ANPANA RIMINI ODV o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo ANPANA RIMINI ODV. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo Territoriale ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci della Sezione anche assenti o dissenzienti.



9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo ANPANA RIMINI ODV dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 17

ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti secondo le modalità del presente Statuto.

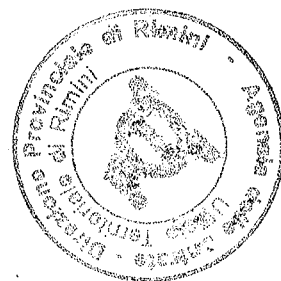
2. I singoli Consiglieri scelti tra i Soci possono essere rieletti.

3. Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci riuniti in assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dura in carica 4 anni e sono rieleggibili.

5. I Consiglieri assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, sono considerati dimissionari e decadono automaticamente dalla carica.

6. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti; nel caso in cui nella graduatoria non vi fossero ulteriori candidati non eletti, il Presidente procederà entro tre mesi dalla cessazione della



le *mn*

carica all'indizione di nuove elezioni. I membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.

7. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

9. Delle riunioni del consiglio viene redatto apposito verbale.

ART. 19

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I soci sono chiamati ad eleggere i consiglieri che a loro volta nominano il presidente.

2. L'elezione si svolge in un'unica giornata

3. Tutti i soci in regola con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo possono ricoprire le cariche elettive.

ART. 20

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:

a) provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria

b) delibera tutte le azioni necessarie al perseguimento delle finalità statutarie,

c) redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione e sulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;

Art. 21

IL PRESIDENTE

1. Il presidente e' eletto dai consiglieri a maggioranza semplice.

2. Ha la rappresentanza legale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

3. Ha la facoltà di attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, a un Consigliere o ad altre persone aderenti alla Associazione.

4. E' responsabile delle comunicazioni

5. dirige e coordina l'attività dell'Associazione;

6. convoca e presiede il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

7. convoca l'Assemblea dei Soci sia in via ordinaria che straordinaria e ne fissa l'Ordine del Giorno;

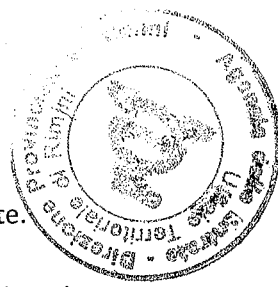
8. indice le elezioni del consiglio;

9. in casi indifferibili di necessità ed urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sentiti i Consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni dalla data del provvedimento adottato;

10. tiene ed aggiorna i registri obbligatori;

11. è responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto da D.Lgs. 81/2008.

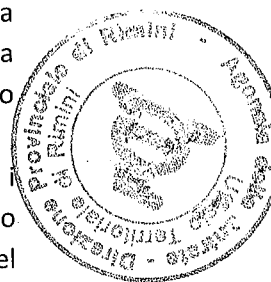
12. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo i relativi poteri sono attribuiti al consigliere più anziano;



Handwritten signatures and initials.

13. In caso di cessazione dalla carica Presidenziale per qualsiasi ragione o impedimento permanente e documentato, il consiglio valuta l'impossibilità del Presidente di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna, previa reintegrazione dei componenti secondo l'ordine dei candidati non eletti presenti nella lista elettorale e secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso.

14. Nella ipotesi in cui non fosse possibile reintegrare il numero legale del Consiglio i consiglieri e il Presidente neoeletto rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni da tenersi entro e non oltre 3 (mesi) mesi dalla data di nomina del Presidente neoeletto.



ART. 22

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica cinque esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà ;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti dai Soci o da Terzi;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
 - d) dalle ulteriori contribuzioni degli aderenti,
 - e) entrate derivanti iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - f) donazioni e lasciti testamentari;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i);

Handwritten signatures: "Ce" and "NW"

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;

l) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i

m) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni ;

n) importi liquidati a qualsiasi titolo con provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi;

2. L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

3. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, dovranno essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie prevalentemente nell'ambito della tutela degli animali e dell'ambiente.

ART.24

IL BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1. Il bilancio di ANPANA RIMINI ODV , ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a) elenco degli associati

b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

6. I documenti dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.



Handwritten signatures: 'ae' and 'mm'

ART.25

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



ART.26

SCIoglimento

1. Lo scioglimento di ANPANA RIMINI ODV è disposto con delibera del Consiglio:

- a) in seguito al venir meno di tutti i soci,
- b) prolungata inattività,
- c) perdita della qualifica di Odv e/o cancellazione dai registri di volontariato.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 27

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs.117/2017, al Codice Civile alle norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dalla Assemblea dei Soci di ANPANA RIMINI ODV

Rimini, 20 dicembre 2025.

C. Caroli

M. P.

ca

mm